

MOBILITÀ

1) *Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si incontreranno per:*

a) *verificare in concreto le condizioni del mercato del lavoro al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'ambito delle previsioni di occupazione esistenti nel Territorio, con particolare riguardo al problema dell'occupazione giovanile e femminile;*

b) *individuare gli indirizzi di qualificazione o riqualificazione del personale, necessari per cogliere le occasioni occupazionali di cui sopra, promuovendo - se necessario - l'istituzione dei relativi Corsi di addestramento professionale in accordo ed in collegamento con gli organismi statali preposti;*

c) *verificare congiuntamente ed eventualmente sostenere le istanze di quelle aziende che vogliono e devono ampliare la loro produttività con investimenti in nuovi macchinari e costruzione o allargamento dei laboratori artigiani.*

2) *Al fine di agevolare la mobilità dei lavoratori si conviene quanto segue:*

a) Mobilità Interna

Si richiama la legge 17.2.61 n. 7 art. 31.

I lavoratori che, per certificazione medica rilasciata dagli Uffici competenti dell'I.S.S., vengono dichiarati non idonei alla esecuzione dei lavori svolti, verranno possibilmente spostati in altre mansioni, all'interno dell'azienda, previa informazione alla Struttura Sindacale Aziendale.

b) Mobilità esterna

b 1) *per affrontare in modo concreto i problemi occupazionali derivanti dai processi di ristrutturazione o riconversione aziendale oppure per i lavoratori in possesso di un certificato dell'Organismo Sanitario preposto che ne consigli il trasferimento a norma dell'art. 22 della legge 11.12.1979 n. 83 e legge n. 108 del 1986, si conviene quanto segue:*

b 2) *dopo aver espletato gli adempimenti previsti dalla legge 4.5.1977 n. 23, i lavoratori interessati a tali processi verranno inseriti nelle classi indicate dall'art. 11 della legge 11.12.1979 n. 83; si suggerisce inoltre agli organismi competenti che i lavoratori iscritti nella lista summenzionata abbiano la precedenza nella concessione di nuovi posti di lavoro.*

b 3) *Il lavoratore che, senza motivazioni valide e documentate che saranno esaminate di volta in volta da una commissione mista e paritetica formata appositamente da rappresentanti delle Confederazioni Sindacali firmatarie e dalle Associazioni Imprenditoriali, non accetti l'offerta di un nuovo posto di lavoro, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti dall'azienda da cui dipendeva e cesserà di beneficiare dell'eventuale erogazione di Cassa Integrazione Guadagni.*

3) Le parti ritengono che, per una corretta gestione del mercato del lavoro, la problematica della formazione professionale sia attuata in stretto rapporto con l'istituzione scuola e con l'azione programmatoria generale del Paese.

In tale ambito si ritiene di favorire un sistema di formazione professionale collegato alle attività ed alle esigenze produttive.

San Marino, li Febbraio 1987

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESI
(Gianfranco Terenzi)

MANSIONARIO

Categoria 1a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo (semplice manovalanza e pulizia) per le quali non occorrono conoscenze professionali.

Categoria 2a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono comuni capacità pratiche e conoscenze professionali di tipo elementare;

- i lavoratori che svolgono attività amministrative con mansioni d'ordine che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

Categoria 3a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da normale conoscenza delle macchine e del materiale di lavorazione o che, senza l'utilizzo di macchine, richiedono una relativa abilità di lavoro, acquisibile con adeguata esperienza;

- i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondenti esperienze di lavoro.

Categoria 4a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che svolgono attività di particolare complessità per l'esecuzione delle quali si richiedono:

oognizioni tecnico-pratiche, inerenti alla tecnologia del lavoro e del materiale trattato, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente ovvero particolari capacità ed abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.

Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;

- i lavoratori che, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, guidano e controllano un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziative per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;

- i lavoratori che svolgono attività di coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo oppure attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste dalla 2a linea della categoria precedente.

Categoria 5a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella 1a linea della declaratoria della 4a categoria, compiono - con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza - operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che guidano e controllano, con apporti di particolare competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziative per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure vevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondenti conoscenze ed esperienze.

Categoria 6a

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori, tecnici ed amministrativi, che svolgono funzioni direttive che richiedono particolare preparazione e capacità professionale e notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, con possibilità di iniziative e discrezionalità di poteri e facoltà di decisioni nei limiti delle direttive generali loro impartite dal dirigente d'azienda o dal titolare.

San Marino, li 20/07/81

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

**ACCORDO INTERCONFEDERALE
SULL'APPLICAZIONE DELLA CONTINGENZA (SCALA MOBILE)
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1) Contenzioso n. 4 punti scala mobile anno 1984

Definizione convenzionale degli scatti di scala mobile per trimestre Febbraio-Aprile e Maggio-Luglio 1984 in n. 2 punti per ciascun trimestre.

L'Unione Nazionale Artigiani Sammarinese è impegnata a svolgere un ruolo attivo nell'ambito delle sue competenze onde compensare la perdita di n. 4 punti di scala mobile nel contesto della trattativa in corso fra Organizzazioni Sindacali e Governo con particolare riferimento all'occupazione, prendendo atto che i temi in discussione inoltre sono: tariffe, servizi pubblici, pressione fiscale, politica prezzi, servizi sociali, assegni familiari.

2) Nuovo Meccanismo

a) Cadenza semestrale di rivalutazione retributiva (1/5 - 1/11 ogni anno).

b) Per la determinazione delle rivalutazioni semestrali si farà riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale (ISTAT) di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso di percentuale di incremento determinato dalla Commissione Nazionale per gli Indici Costo della Vita funzionante presso l'ISTAT sarà arrotondato sulla seconda cifra decimale. Un meccanismo per cui si abbia una rivalutazione del 100% di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000= e di una percentuale pari al 25% della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000= lire indicizzate al 100% costituiscono la base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente sulla quale si calcola il 25% viene determinata prendendo la paga base e la contingenza dello stipendio o del salario mensile della qualifica di appartenenza del mese precedente a quello dell'adeguamento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100% come sopra rivalutata.

c) Il primo semestre di attuazione decorre dal mese di Novembre 1985 e termina il mese di Aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal Maggio 1986.

d) Durata accordo: 3 anni (1.5.86 al 30.4.89) qualora non venga disdettato con almeno 5 mesi di preavviso dalla scadenza, s'intende prorogato di anno in anno fermo restando il termine di preavviso suddetto.

Qualora nel periodo di validità dell'accordo vengano a modificarsi alcuni elementi che compongono il meccanismo, le parti o una di esse possono richiedere l'apertura della trattativa.

Le parti sono impegnate ad effettuare il confronto entro 3 mesi dalla richiesta di apertura della

trattativa, impegnandosi in tale periodo a non attuare azioni unilaterali.

3) Decimali

A partire dall'1.1.86 l'importo della contingenza è pari a L. 614.286= pertanto saranno erogati i relativi arretrati. Si concorda a totale compensazione dei decimali di scala mobile non pagati, di erogare i sottoelencati importi:

Novembre	1984	6.800 : 22	309	39,08
Dicembre	"	6.800 : 22	309	39,08
Tredicesima	"	6.800 : 22	309	39,08
Gennaio	1985	6.800 : 22	309	39,08
Febbraio	"	6.800 : 22	309	39,08
Marzo	"	6.800 : 22	309	39,08
Aprile	"	6.800 : 22	309	39,08
Maggio	"	13.600 : 22	618	78,16
Giugno	"	13.600 : 22	618	78,16
Luglio	"	13.600 : 22	618	78,16
Agosto	"	20.400 : 22	927	117,24
Settembre	"	13.600 : 22	618	78,16
Ottobre	"	13.600 : 22	618	78,16
Novembre	"	13.600 : 22	618	78,16
Dicembre	"	13.600 : 22	618	78,16
Tredicesima	"	13.600 : 22	618	78,16

Erogazione in 3 mesi dalla data della firma del Contratto di Lavoro:

1 rata L.66.800 - 2 rata L.55.000 - 3 rata L.55.000 = L. 176.800

Dalla quota sopra indicata vanno detratti eventuali periodi non lavorati e per i quali non ha corso alcuna retribuzione.

4) Con la firma del presente accordo cessa ogni azione giudiziaria fra Organizzazioni Sindacali e Unione Nazionale Artigiani Sammarinese in materia di scala mobile (4 punti 1984 e decimali).

San Marino, il Febbraio 1987

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

FONDO SERVIZI SOCIALI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto del Fondo Servizi Sociali le parti sottoscritte, nell'intento di dare una effettiva attuazione agli scopi e finalità statutarie, concordano per il periodo 1.1.1986 - 31.12.88 il seguente progetto di attuazione.

*a) Completamento delle mense interaziendali, verifica per una riorganizzazione dell'attuale servizio, con particolare attenzione alla qualità:
compresa la possibilità di una gestione cooperativistica interna.
Ritocco del costo pasto a carico dell'utenza ed aggancio dello stesso, in percentuale, al costo complessivo.*

b) Partecipazione finalizzata a programmi di formazione professionale e riqualificazione rivolta verso:
- i giovani disoccupati per i quali siano possibili sbocchi occupazionali fermo restando un periodo di prova da concordare;
- i lavoratori che debbono acquisire conoscenze economiche generali.....;
- i lavoratori che sulla base di specifiche esigenze aziendali debbono acquisire mansioni particolari sul piano tecnico, gestionale, professionale;
- partecipazione a programmi di formazione da concordare fra le parti firmatarie il presente accordo nel campo di attività culturali con particolare riferimento all'acquisizione da parte dei lavoratori di ulteriori conoscenze professionali e culturali. Tali iniziative possono essere effettuate anche in collaborazione con il Dicastero Pubblica Istruzione ed il Centro di Formazione Professionale.

c) Intervento attraverso la definizione di appositi accordi su progetti operativi verso servizi quali asili nido e trasporti.

d) Verifica dei possibili interventi nel campo della gestione del tempo (libero) di non lavoro.

e) Verifica delle condizioni per la creazione di una sede e l'avvio di una gestione amministrativa in forma autonoma.

f) Azioni dirette da parte della Sezione Artigiani per il recupero dei versamenti arretrati, in base alle disposizioni già comunicate alle aziende interessate con circolari emanate dai presidenti delle sezioni.

Comunque gli accordi per i rientri dovranno avvenire non oltre il 30/9/86. Successivamente si procederà con le necessarie azioni giudiziarie. Oltre a ciò l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinese si impegna a svolgere anche un proprio ruolo attivo diretto alla puntuale e corretta soluzione del contenzioso.

g) Ulteriori approfondimenti su:

- definizione di un investimento immobiliare attraverso la costruzione di una struttura destinata ai servizi in favore della comunità, da affidare anche a organizzazioni quali le Organizzazioni Sindacali e l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinese.

- Interventi di credito agevolato ai lavoratori ed alle aziende industriali. Pertanto in base sia al progetto di attuazione di cui sopra che alle esigenze finanziarie necessarie per una sua piena realizzazione, si concorda per il periodo 1.1.89 - 31.12.91 che lo 0,50% del contributo a carico delle aziende artigiane previsto all'art. 3 del C.C.U.G.d.L. venga temporaneamente sospeso, rimanendo così per tale periodo un versamento pari all'1%.

Resta inteso che all'1.1.92 nel caso che non sopraggiungano nuovi accordi il versamento ritornerà automaticamente alla quota iniziale dell'1,50% prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro.

- Le parti sono altresì impegnate ad adeguare lo statuto del Fondo Servizi Sociali nei tempi più solleciti in merito alla durata delle cariche del Fondo: Presidente, Segretario.

San Marino, li Febbraio 1987

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

FONDO SERVIZI SOCIALI

Si concorda per il periodo 1.1.92 - 31.12.1994 che lo 0,50% del contributo a carico delle Aziende Artigianali previsto all'art. 3 del C.C.U.G.d.L. venga temporaneamente sospeso rimanendo così per tale periodo un versamento pari all'1%.

Resta inteso che all'1.1.1995, nel caso che non sopraggiungano nuovi accordi il versamento ritornerà automaticamente alla quota iniziale dell'1,50% prevista dal C.C.U.G.d.L.

San Marino, lì 4 Giugno 1992

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

**ACCORDO INTERCONFEDERALE
PER IL RIMBORSO DEI PERMESSI SINDACALI DI LUNGO PERIODO
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 "Permessi Sindacali" e 32 "Diritto allo Studio" del C.C.U.G.d.L., in vigore, il contributo pari allo 0,60% del monte stipendi e salari che le aziende versano al F.S.S. dovrà essere versato periodicamente a cura del F.S.S. medesimo, in un c/c denominato Fondo Compensazione Settore Artigianato.

Le parti concordano inoltre a far data dal 1 Gennaio 1985 di approntare apposito modulo di versamento diretto da parte delle aziende dello 0,60% sul c/c della Cassa Compensazione permessi Sindacali e Diritto allo Studio.

Le firme per detto conto, la cui gestione è di spettanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo sia dei lavoratori che degli imprenditori, vengono delegate dalle rispettive Organizzazioni ai signori Giardi Maurizio per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, Chiaruzzi Marino per l'Unione Artigiani.

Si concorda inoltre che i rimborsi delle ore di Permessi Sindacali e Diritto allo Studio verranno effettuati trimestralmente con la maggiorazione del 50% a copertura forfettaria del salario differito e oneri sociali.

San Marino, li 15/02/1985

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Formazione Professionale:

le parti concordano, nel rispetto della legge, di dotarsi di una specifica regolamentazione per quanto riguarda: straordinario, Cassa Integrazione Guadagni.

A tale scopo verrà interessato il Dicastero al Lavoro.

San Marino, li 21/12/1989

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gian Franco Terenzi)

FESTIVITÀ

Si dà piena applicazione all'art. 5 dell'allegato contrattuale n. 6 del 19.1.1978 ed alle norme contrattuali in materia.

*Preso atto che la proposta di legge sul calendario delle festività prevede la soppressione delle seguenti festività: **19 Marzo** San Giuseppe - **Ascensione** - **29 Giugno** San Pietro e Paolo e la istituzione di una nuova festività del **2 Novembre**, Commemorazione di tutti i fedeli defunti; tra l'U.N.A.S - l'O.S.L.A. e le Organizzazioni Sindacali C.S.d.L. - C.D.L.S. si concorda quanto segue:*

1) Le tre festività soppresse, tenuto conto della istituzione della nuova festività, saranno compensate con numero 14 ore su base annua sotto la voce "ex festività".

2) Le ore di riduzione d'orario attualmente fissate nella giornata del 2 Novembre saranno collocate in un altro periodo dell'anno secondo le modalità previste dall'accordo contrattuale sulla riduzione d'orario.

3) Eventuali trattamenti di miglior favore esistenti aziendali saranno riassorbiti e compensati tramite accordo fra le parti.

4) Per il settore Edile Privato, tenuto conto che il 2 Novembre è già vacanza, la compensazione sarà pari a numero 19 ore su base annua da corrispondere sotto la voce "ex festività".

La compensazione delle ore di cui ai precedenti numeri 1 e 4 sarà utilizzata secondo le norme contrattuali "in un'unica soluzione o individualmente, tramite accordo, fra il Datore di lavoro e la Struttura Sindacale Aziendale, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive e delle esigenze dei lavoratori".

Il presente accordo entra in vigore a seguito della approvazione della Legge sopra citata, fermo restando che la stessa non modifichi i contenuti presi in considerazione; in caso contrario le parti si incontreranno per aggiornare il presente accordo.

San Marino, li 06/12/1990

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. ORGANIZZAZIONE SAMMARINESE
LAVORATORI AUTONOMI
(Ivano Nanni)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. UNIONE NAZIONALE
ARTIGIANI SAMMARINESE
(Gianfranco Terenzi)

IMPEGNI DI PROSPETTIVA

Con la stipula del presente accordo le parti firmatarie assumono l'impegno di aprire entro il 30 Giugno 1992 un confronto sul tema delle Relazioni Sociali e Industriali con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra le rispettive Organizzazioni, per contribuire alla risoluzione dei problemi aperti tra le OO.SS. e l'UNAS e più in generale del Paese, fatte salve le distinte autonomie.

In tale ambito uno spazio prioritario sarà riservato alla tematica del Fondo Cassa Compensazione, indicando fin da ora che l'intesa specifica dovrà prevedere l'affidamento della gestione e dell'amministrazione alle associazioni che rappresentavano le ditte Artigiane che hanno contribuito ai versamenti fino al momento della sospensione del contributo dello 0,60, fermo restando il diritto dei dipendenti ad usufruire degli istituti contrattuali retribuiti dei permessi sindacali e del diritto allo studio nelle forme e nelle misure già previste contrattualmente.

In tal senso si concorda che, al momento della ripresa del versamento dello 0,60 la gestione del Fondo Cassa Compensazione tornerà ad essere gestita unitariamente fra le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie il C.C.U.G.d.L.

San Marino, li 04/06/1992

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

p. L'UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESI
(Gian Franco Terenzi)

VERBALE DI ACCORDO SUL FONDO CASSA COMPENSAZIONE

In riferimento al Fondo Cassa Compensazione Artigiani le parti sottoscritte concordano quanto segue:

1) Il versamento dello 0,60% previsto dall'art. 33 comma 11 del C.C.U.G.d.L. viene temporaneamente sospeso per la durata del presente contratto (1992-1994), fermo restando il diritto dei dipendenti ad usufruire degli istituti contrattuali retribuiti dei permessi sindacali e del diritto allo studio nelle forme e nelle misure già previste contrattualmente.

2) Considerata l'elevata disponibilità attualmente giacente presso il Fondo Cassa Compensazione Artigiani, le parti concordano di procedere entro il 30 Giugno 1993 alla restituzione e conseguente liquidazione dei versamenti effettuati dalle aziende artigiane alle aziende stesse. La liquidazione dei versamenti di cui sopra avverrà per l'ammontare della quota capitale del Fondo Cassa Compensazione al 31 Dicembre 1992, senza la corresponsione di eventuali interessi maturati a tale data. La quota interessi di cui sopra maturata al 31 Dicembre 1992 del Fondo Cassa Compensazione servirà a garantire la corresponsione dei rimborsi alle aziende artigiane, i cui dipendenti usufruiscono dei permessi sindacali e del diritto allo studio nella misura e con le modalità previste dal Contratto.

3) Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° Gennaio 1995 per verificare la situazione economica finanziaria del Fondo Cassa Compensazione ed eventualmente ripristinare il versamento dello 0,60% di cui al punto 1). In ogni caso verifica sulla gestione del Fondo e sulla situazione economica-finanziaria dello stesso potranno essere effettuate dalle OO.SS. congiuntamente all'U.N.A.S. in qualsiasi momento.

4) Per l'espletamento di quanto previsto al sup. 2 è incaricata l'U.N.A.S. alla quale sarà affidata anche l'intera gestione contabile. Alla sottoscrizione del presente accordo l'U.N.A.S. si farà formalmente carico di ogni obbligazione presente passata e futura.

5) In tale contesto l'U.N.A.S. informerà, attraverso circolare, tutte le aziende artigiane, del presente accordo e degli impegni derivanti dallo stesso.

6) L'U.N.A.S. nelle operazioni di liquidazione ad ogni singola azienda artigiana, tratterrà e verserà contestualmente nel Fondo Servizi Sociali le eventuali quote di cui le aziende artigiane fossero debtrici nel confronti del Fondo Servizi Sociali.

7) Le OO.SS. si impegnano alla sottoscrizione del presente accordo ad attivare il proprio rappresen

tante in seno all'organismo di gestione del Fondo Cassa Compensazione, entro e non oltre il termine di 15 giorni affinché tutta la documentazione contabile sia trasferita all'U.N.A.S..

Fatto, letto, sottoscritto.

San Marino, li 11 Febbraio 1993

p. CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

p. CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMINESI
(Marco Beccari).

p. UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESI
(Gian Franco Terenzi)

www.cdls.sm

PROTOCOLLO DI INTESA FRA OO.SS. E U.N.A.S. SULLE RELAZIONI SOCIALI E INDUSTRIALI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

PREMESSA

L'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi, la Confederazione Sammarinese del Lavoro, la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi nell'intento di riconsiderare alla luce dell'esperienza il sistema delle relazioni fra le rispettive Organizzazioni, per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale anche di fronte alle nuove sfide del sistema produttivo, in relazione al Mercato Unico Europeo e alla internazionalizzazione dell'economia, nonché per favorire e razionalizzare i processi di innovazione tecnologica; per sviluppare il sistema artigianale di produzione, dei servizi ed artistico/tradizionale al fine di accrescere la competitività, salvaguardare e allargare la base occupazionale favorendo il miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso la piena funzionalità dei servizi pubblici per migliorare in generale il modo di vivere; anche a seguito della stipula del C.C.U.G.d.L., hanno avviato un percorso di riflessione comune nella convinzione che sia possibile privilegiare tra le parti rapporti utili all'identificazione di prassi, obiettivi comuni sia pure sempre suscettibili di continui aggiornamenti.

Sulla base delle citate premesse e da quanto già sancito a livello contrattuale (Parte Informativa-Controversia-Interpretazione Contratto ecc.), la strada che si intende privilegiare è quella della formalizzazione di ulteriori prassi che permettano di attivare un sistema di relazioni fra U.N.A.S. e OO.SS., fondato sul metodo della informazione e delle intese, privilegiando in questo senso momenti di partecipazione, norme di comportamento piuttosto che adempimenti formali.

Le Parti ritengono l'informazione, la consultazione, la partecipazione, il confronto e la negoziazione strumenti essenziali per consentire a soggetti collettivi quali l'U.N.A.S. e le OO.SS. di partecipare alle scelte generali del paese e per esercitare un ruolo attivo sui problemi specifici e più generali del lavoro, delle imprese artigianali, dei servizi, delle condizioni economiche e sociali del Paese.

Per questi motivi e obiettivi, le parti convengono sul contenuto del presente accordo sperimentale sulle Relazioni fra U.N.A.S. e OO.SS., che ha validità per gli anni 1993-94-95.

In tal senso, nell'ambito di un indirizzo programmatore e di sviluppo, che punti a rivitalizzare il settore dell'artigianato, creando i presupposti culturali, sociali ed economici, si conviene circa la necessità di predisporre interventi nel settore dell'artigianato, affinché siano attivate precise politiche di incentivazione di tipo professionale e strutturale, mirate allo sviluppo delle attività di carattere produttivo professionale ed artistico, allo scopo di rafforzare e considerare il settore e di favorire l'iniziativa di giovani che vogliono intraprendere queste attività. Altresì s'intende favorire tutti gli interventi necessari, affinché sulla base delle norme vigenti, gli ambienti di lavoro corrispondano a criteri di sicurezza e igiene sul lavoro.

L'accordo è ispirato ai seguenti criteri:

- il riconoscimento reciproco della loro qualità di interlocutori autorevoli sia nei termini di rappresentanza, che nei valori di funzione sociale ed economica.
- Il riconoscimento reciproco del fatto che le parti possono sviluppare rapporti di collaborazione per ricercare soluzioni proficue per le imprese artigianali, per i lavoratori e più in generale per la collettività.
- L'individuazione di temi di interesse comune che abbiano la caratteristica della continuità nei rapporti e nei contenuti;
- La definizione di procedure e sedi idonee per rendere continuative e costruttive le relazioni sociali industriali.

NUOVE RELAZIONI FRA L'U.N.A.S. E LE OO.SS.

1 - Livello interconfederale

Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e della iniziativa sindacale e le rispettive distinte responsabilità, le parti riconfermano la piena esecuzione delle norme contrattuali con particolare riferimento alle informazioni che verranno fornite dall'U.N.A.S. ed esaminate in un apposito incontro interconfederale in merito all'evoluzione complessiva dello stato dell'artigianato, dell'occupazione e del sistema delle relazioni sociali.

1.1. - Analisi congiunta dello stato dell'artigianato, dell'occupazione e del sistema di relazioni.

Le parti si incontreranno una o più volte all'anno, su richiesta di una di esse, per l'esame, la valutazione, la conoscenza, l'approfondimento delle rispettive posizioni e proposte su tematiche aventi riflessi sull'economia e sulla vita sociale ed economica del Paese; le parti s'impegnano a verificare la possibilità di istituire inoltre una Conferenza annuale sullo stato dell'artigianato nell'ambito della quale effettuare valutazioni e proposte autonome e/o convergenti.

Questo momento di esame e proposta, se realizzato, potrà avvenire anche con il contributo di autorevoli esperti economici e dovrebbe richiamare un'attenzione maggiore sui problemi del lavoro e dell'artigianato nello sviluppo di San Marino e nel contesto internazionale.

In tale contesto potrà essere ricostruito e posto in risalto, con riferimento ad un determinato arco temporale, l'andamento di aspetti salienti quali: l'innovazione tecnologica; mercato e competitività; costo del lavoro; occupazione e problematiche del lavoro (regimi d'impiego, avviamento al lavoro, mobilità, cassa integrazione); politica artigianale e legislazione di sostegno, formazione professionale; apprendistato; pari opportunità; contrattazione collettiva; mercato del lavoro; questioni ambientali, ecc..

Su tali temi, potranno fare seguito ulteriori fasi di confronto a cui le parti si presenteranno con valutazioni e proposte autonome e dove potranno essere individuati strumenti, contenuti e forme di intervento congiunto.

Fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità e quanto previsto dalla 1.a parte del CCUGdL, le aziende artigiane forniranno almeno una volta ogni 18 mesi informazioni all'U.N.A.S. che avrà il compito di coordinare tali informazioni e di inviarle alle organizzazioni Sindacali. Le informazioni devono riguardare le prospettive dell'azienda con particolare riferimento ai problemi occupazionali, sulla salute e incolumità dei lavoratori.

L'informazione di cui sopra è diretta a promuovere un sistema di relazioni per migliorare i rapporti tra azienda e lavoratori.

2 - PROCEDURA ALTERNATIVA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO E RELATIVE NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Con espresso riferimento a quanto previsto dal Contratto di Lavoro in merito all'organizzazione del lavoro e delle norme che regolano il rapporto di lavoro, al fine di prevenire, esaminare e possibilmente risolvere eventuali problemi di lavoro che possono insorgere nelle aziende, nonché le controversie dovute a diversità di interpretazioni contrattuali, le Organizzazioni Sindacali e l'U.N.A.S., concordano sulla necessità di attivare la fase dell'informazione, come primo momento per il chiarimento delle rispettive posizioni per la risoluzione del problema in esame.

In questo spirito di collaborazione le parti in conflitto, non avendo concordato una soluzione a livello aziendale, e qualora lo ritengano opportuno, inoltreranno per iscritto la problematica in esame alle Organizzazioni Centrali (U.N.A.S. - OO.SS.) incaricandole di tentare la risoluzione del caso segnalato nei 5 giorni lavorativi successivi.

L'U.N.A.S. e le Organizzazioni Sindacali potranno, di comune accordo con le parti rappresentate, decidere di prorogare i termini predetti.

Nel corso della procedura di cui sopra le parti non procederanno ad azioni unilaterali, sospendendo le azioni che hanno generato il conflitto.

Restando esclusi da tale iter le procedure di cui al Capitolo III della Legge 4/5/77 n.23, nonché quelle regolamentate dalla Legge 29/9/1986 n.108 e dal Decreto 13/10/1986 n.113.

L'U.N.A.S. e le OO.SS. potranno prevedere di comune accordo, dopo aver sperimentato e verificato, nel tempo, l'efficacia di tale nuova procedura, accordi che vincolino maggiormente le parti ad esperire preventivamente questa nuova procedura.

3 - PROCEDURE CONTRATTUALI

Relativamente alla fase del prossimo rinnovo contrattuale 95/96/97 si conviene di procedere con la seguente sperimentazione:

- le parti sono impegnate ad iniziare il confronto sulla piattaforma contrattuale entro e non oltre il mese di novembre 1994. Pertanto le OO.SS. sono impegnate a presentare la piattaforma con adeguato margine di anticipo.

- La prima fase di confronto, nei mesi novembre/dicembre 1994 sarà dedicata a incontri di illustrazione e approfondimento in base alle rispettive analisi economiche.

- La seconda fase da avviare entro il dicembre 1994/gennaio 1995 sarà finalizzata allo svolgimento della trattativa per la ricerca delle reciproche volontà di accordo e conseguenti proposte di intesa necessarie per la risoluzione del rinnovo contrattuale.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e l'U.N.A.S. sono impegnate a non assumere iniziative unilaterali che non rispettino la fase negoziale prevista nel presente Accordo.

Esperate tutte le fase sopra indicate e in caso di mancati accordi, le parti riprenderanno la propria autonomia di azione, fermo restando l'obiettivo reciproco di giungere alla sigla del contratto.

- Le norme di cui sopra, pur in presenza di scadenze temporalmente diverse si applicano come procedura e tempi anche al contratto riguardante il settore edile.

4 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dal C.C.U.G.d.L. e dalle leggi, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e l'U.N.A.S. nell'intento di contribuire a migliorare ulteriormente gli ambienti di lavoro e il modo con cui si svolgono le lavorazioni, convengono, in forma sperimentale, di mettere a disposizione le eventuali conoscenze dirette e indirette al fine suggerire le procedure e gli interventi che consentono un miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, coinvolgendo le strutture sindacali aziendali per segnalazioni che saranno valutate negli incontri periodici previsti dal p.to 1.1 del presente accordo.

5 - NORME DI CONTROLLO

La verifica inerente l'ambito dei temi oggetto del presente protocollo è rimessa alle stesse Organizzazioni firmatarie.

La parte che ravvisa difformità di comportamento rispetto a quanto contenuto nel presente accordo dovrà immediatamente darne comunicazione alla controparte; quest'ultima dovrà, verificare le obiezioni pervenute, assumere un comportamento idoneo al rispetto degli accordi assunti.

Qualora entrambe le parti concordino di risolvere il presente accordo le stesse rinunceranno ad utilizzarlo, nei suoi contenuti e dispositivi, quale titolo per eventuali azioni giudiziarie dalla data della risoluzione.

Nell'ambito delle nuove relazioni le Organizzazioni Sindacali e l'U.N.A.S. s'impegnano ad affrontare quelle tematiche che possono migliorare ulteriormente i rapporti fra le rispettive Organizzazioni.

6 - NORME FINALI

Il presente protocollo può essere modificato e integrato anche nella fase di vigenza con accordo

consensuale delle parti firmatarie.

Fatto, letto, e sottoscritto

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Pio Chiaruzzi)

CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccari)

UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI SAMMARINESI
(Gianfranco Terenzi)

www.cdls.sm

INDICE

Parte I Informativa

Art. 1	Occupazione - Investimenti	pag. 1
Art. 2	Lavoro esterno	pag. 2
Art. 3	Accordo sui servizi sociali	pag. 3
Art. 4	Norme transitorie	pag. 3
Art. 5	Norme per la difesa della salute	pag. 3
Art. 6	Permessi retribuiti per visita di prevenzione	pag. 5

Parte II Diritti Sindacali - Sociali

Art. 7	Rappresentanti Sindacali Aziendali	pag. 6
Art. 8	Delegati Aziendali	pag. 6
Art. 9	Struttura Sindacale Aziendale	pag. 6
Art. 10	Immunità Sindacale	pag. 7
Art. 11	Permessi sindacali retribuiti di breve durata	pag. 7
Art. 12	Cariche sindacali	pag. 8
Art. 13	Permessi sindacali retribuiti di lungo periodo	pag. 8
Art. 14	Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche	pag. 8
Art. 15	Aspettativa per cariche sindacali elettive	pag. 9
Art. 16	Assemblee	pag. 9
Art. 17	Permessi di breve durata	pag. 9
Art. 18	Aspettativa per maternità e gravi motivi familiari	pag. 10
Art. 19	Aspettativa e svezramento	pag. 10
Art. 20	Affissione e diffusione di stampa sindacale	pag. 11
Art. 21	Versamento delle quote associative al sindacato	pag. 11
Art. 22	Elenco dipendenti	pag. 11

Parte III Normativa Contrattuale

Art. 23	Contratto	pag. 11
Art. 24	Inscindibilità delle disposizioni del contratto	pag. 12
Art. 25	Condizioni di miglior favore	pag. 12
Art. 26	Interpretazione del contratto	pag. 12
Art. 27	Controversie	pag. 12
Art. 28	Assunzioni	pag. 12
Art. 29	Documenti	pag. 12
Art. 30	Periodo di prova	pag. 13
Art. 31	Scala Mobile	pag. 13
Art. 32	Classificazione - Passaggio o cumulo di mansioni	pag. 13
Art. 33	Diritto allo studio	pag. 14
Art. 34	Orario di lavoro	pag. 15
Art. 35	Assenteismo	pag. 16
Art. 36	Orario parziale (part-time)	pag. 16
Art. 37	Lavoro straordinario	pag. 18
Art. 38	Lavoro festivo - notturno	pag. 18
Art. 39	Riposo settimanale	pag. 18
Art. 40	Festività retribuite	pag. 18
Art. 41	Ferie annuali	pag. 19
Art. 42	Grafica Natalizia	pag. 19
Art. 43	Scatti biennali di anzianità	pag. 19
Art. 44	Apprendistato	pag. 20
Art. 45	Congedo matrimoniale	pag. 20
Art. 46	Addestramento	pag. 21
Art. 47	Trattamento dei minori	pag. 21
Art. 48	Indennità di anzianità	pag. 21
Art. 49	Indumenti di lavoro	pag. 24
Art. 50	Rimborso spese - Trasferta	pag. 24
Art. 51	Indennità perdita moneta o maneggio denaro	pag. 25
Art. 52	Retroscelta	pag. 25
Art. 53	Parificazione - Inquadramento unico	pag. 27
Art. 54	Sospensioni e interruzioni di lavoro	pag. 27
Art. 55	Doveri del prestatore di lavoro	pag. 27
Art. 56	Sanzioni disciplinari	pag. 28
Art. 57	Risoluzioni del rapporto di lavoro	pag. 28
Art. 58	Decorrenza e durata	pag. 28

INDICE

ALLEGATI CONTRATTUALI

Allegato Contrattuale n. 1	Mobilità	pag. 30
Allegato Contrattuale n. 2	Mobilità	pag. 32
Allegato Contrattuale n. 3	Accordo Interconfederale sull'applicazione della contingenza (Scala Mobile) nella Repubblica di San Marino	pag. 34
Allegato Contrattuale n. 4	Fondo Servizi Sociali	pag. 36
Allegato Contrattuale n. 4bis	Fondo Servizi Sociali	pag. 38
Allegato Contrattuale n. 5	Accordo interconfederale per il rimborso dei permessi sindacali di lungo periodo e del diritto allo studio	pag. 39
Allegato Contrattuale n. 6	Protocollo aggiuntivo	pag. 40
Allegato Contrattuale n. 7	Festività	pag. 41
Allegato Contrattuale n. 8	Impegni di prospettiva	pag. 42
Allegato Contrattuale n. 9	Verbale di Accordo sul Fondo Cassa Compensazione	pag. 43
Protocollo di Intesa fra OO.SS e U.N.A.S. sulle relazioni sociali e industriali nel settore dell'artigianato		pag. 45

www.cdls.sm